



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Napoli*

Napoli, data del protocollo

Ai Sigg. Sindaci, Commissari Prefettizi e  
straordinari e Commissioni straordinarie dei  
comuni dell'Area Metropolitana di Napoli

Al Sig. Questore

Al Sig. Comandante provinciale Carabinieri

Al Sig. Comandante provinciale Guardia di Finanza

- Napoli

Oggetto: Misure urgenti di gestione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da  
COVID-19. Applicazione delle misure sanzionatorie ex art. 4 D.L. 25 marzo  
2020 n.19.

Si fa riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile  
2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante  
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili  
sull'intero territorio nazionale"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile  
2020 che, nel confermare le misure emergenziali già introdotte dai decreti presidenziali  
dell'8 marzo, del 9 marzo, dell'11 marzo e del 22 marzo uu.ss., introduce significativi  
elementi di novità quanto alla provvisoria restrizione della libertà di circolazione delle  
persone e della libertà di iniziativa economica per le attività commerciali e imprese.

Ulteriori misure, talvolta maggiormente restrittive delle prescrizioni imposte sul  
piano nazionale, sono state previste dai provvedimenti emanati in via d'urgenza dal  
Presidente della Regione Campania con cui è stata introdotta una disciplina



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Napoli*

parzialmente differenziata in ambito regionale in materia di contrasto e gestione della diffusione epidemiologica del COVID-19.

Dunque, posta la frammentarietà del panorama normativo attuale e le numerose richieste di chiarimenti in ordine all'esatta interpretazione della normativa emergenziale pervenute a questo Ufficio, pare opportuno, in una prospettiva di coordinamento istituzionale degli attori pubblici chiamati a curare l'attuazione sul territorio delle disposizioni emanate, promuovere prassi per l'applicazione uniforme della normativa nazionale e regionale.

In proposito, posto quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n.19, nonché dall'art. 7 del d.P.C.M. 10 aprile 2020 in merito all'attribuzione ai Prefetti della funzione di assicurare l'esecuzione delle misure previste e di monitorare l'attuazione delle restanti misure da parte delle Amministrazioni competenti, avvalendosi delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché, ove occorra, delle Forze armate e nell'intento di fornire alle SS.LL. indicazioni opportune affinché su tutto il territorio provinciale si provveda all'uniforme attuazione di quanto prescritto tanto in ambito nazionale nonché in ossequio alle ulteriori disposizioni emanate con ordinanze del Presidente della Regione Campania ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 e dell'art. 50 TUEL, si ritiene di individuare le seguenti linee ermeneutico-applicative, tenuto conto anche dei chiarimenti pubblicati in merito sul sito *web* istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione F.A.Q..

**1. Spostamenti delle persone fisiche.**

All'interno del comune di residenza sono consentiti unicamente gli spostamenti temporanei ed individuali che siano giustificati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o di urgenza, ovvero da motivi di salute.

Devono considerarsi giustificati da "**comprovate esigenze di lavoro**" gli spostamenti effettuati per recarsi sul luogo di lavoro (ovvero per rincasare) da tutti i



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Napoli*

soggetti che continuano a svolgere la propria attività in presenza, ai sensi degli artt. 1 e 2, e quelle di cui agli All. 1 (nel rispetto delle limitazioni imposte, quanto a fasce orarie e giorni di apertura delle attività indicate dall'ordinanza del Presidente della Regione Campania del 12 aprile 2020 n.32, e come successivamente integrata dall'ordinanza del 22 aprile 2020 n. 37, con decorrenza dal 27 aprile p.v.), 2 e 3 del d.P.C.M. del 10 aprile 2020.

La necessità lavorativa che è sottesa allo spostamento, da indicarsi nell'apposita autodichiarazione, potrà essere provata con qualsiasi altro mezzo, quale l'esibizione all'Autorità di tesserini, *badge*, certificazioni firmate dal datore di lavoro.

L'obbligo di spostamento individuale, stabilito con ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 15 del 13 marzo 2020, non trova applicazione nel caso di soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare lungo il tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi.

Si ritengono giustificati per "**motivi di salute**" gli spostamenti necessari ed indefettibili, anche verso Comuni diversi da quello di residenza, volti al raggiungimento di presidi sanitari, ospedali, pronto soccorso, studi medici al fine di far fronte a visite mediche urgenti ovvero per sottoporsi ad interventi non rinviabili secondo quanto accertato dal medico specialista presso cui si è in cura.

Giusta la prescrizione dell'ord. Reg. Campania del 13 marzo 2020 n. 15 (e successive proroghe di cui alle ordinanze n. 23 del 25 marzo 2020 e n. 32 del 14 aprile 2020) ove lo stato di salute del soggetto interessato non gli consenta di muoversi in maniera consapevole e/o autosufficiente, si consente la presenza di un accompagnatore.

Allorquando il soggetto sottoposto a controllo delle FF.OO. intenda giustificare il proprio spostamento sulla base di supposte "**situazioni di necessità ed urgenza**", si evidenzia che devono ritenersi tali unicamente quelle correlate ad esigenze primarie ed indefettibili delle persone e degli animali d'affezione, per il tempo strettamente necessario a soddisfarle e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio, dimora.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Napoli*

Come tali, devono ritenersi sicuramente consentiti gli spostamenti effettuati nell'ambito del proprio comune per reperire beni di prima necessità presso le attività commerciali non sospese ai sensi degli All. 1 e 2 del d.P.C.M. 10 aprile 2020, fermo restando, con riferimento alle attività inerenti il commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, il commercio al dettaglio di libri e il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati, le limitazioni imposte, quanto a fasce orarie e giorni di apertura, dall'ordinanza del Presidente della Regione Campania del 12 aprile 2020 n.32, come integrata dall'ordinanza del 22 aprile 2020 n. 37.

Al di fuori di tali ipotesi, alla luce degli orientamenti espressi da questo Ufficio in riferimento alle richieste di interpretazione delle disposizioni emergenziali per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si segnalano le seguenti fattispecie:

- **Spesa in esercizi commerciali siti in diverso Comune rispetto a quello di residenza:** può ritenersi consentita allorché il proprio Comune non disponga di punti vendita, ovvero si renda necessario provvedere all'acquisto di generi di prima necessità non reperibili nel Comune di residenza o domicilio; parimenti detto spostamento può ritenersi consentito ove il punto vendita più vicino o più accessibile rispetto alla propria abitazione si trovi nel territorio di un Comune confinante.

- **Rientro nel Comune di residenza di soggetti che si trovavano in altro luogo all'atto della predisposizione delle misure emergenziali:** si ritiene possa consentirsi il rientro nel territorio comunale e/o regionale delle persone che non dispongano di un'abitazione nel Comune in cui si trovavano a titolo temporaneo, atteso che trattasi di caso di assoluta urgenza, ferme restando le prescrizioni in ordine agli obblighi di comunicazione e di isolamento fiduciario di cui alle disposizioni regionali (cfr. ord. Reg. Campania 22/3/2020 n. 20).

- **Spostamenti per la manutenzione delle seconde case e dei giardini e/o orti annessi:** ad esclusione dei territori comunali soggetti a completo *lockdown* in virtù di apposito provvedimento regionale in relazione ai quali tale spostamento deve



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Napoli*

considerarsi comunque non consentito, l'accesso alla seconda casa può essere considerato valido motivo di allontanamento dall'abitazione principale unicamente se connesso alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.). La manutenzione di giardini, e orti attigui ad abitazione diversa dalla principale può consentirsi unicamente se effettuato dal personale incaricato che svolge attività imprenditoriale riconducibile al codice Ateco 81.30; viceversa, si ritiene possibile lo svolgimento di attività lavorative su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, nel caso in cui non siano adiacenti alla propria abitazione.

- **Assistenza a soggetti non autosufficienti:** si ritiene rientri nel novero degli spostamenti consentiti per motivi di necessità e di urgenza quello volto a prestare assistenza a soggetti che non possono attendere personalmente alle normali esigenze quotidiane, siano essi affini, familiari o amici.

- **Recupero dei figli minorenni presso l'altro genitore ovvero presso i nonni:** si ritiene possano considerarsi consentiti, anche al di fuori del Comune di residenza, gli spostamenti effettuati per ottemperare a quanto prescritto nei provvedimenti di separazione e divorzio ovvero secondo quanto concordato dai genitori in relazione all'esercizio condiviso della potestà genitoriale. Parimenti, possono considerarsi adeguatamente giustificati gli spostamenti da e verso l'abitazione dei nonni nel caso in cui entrambi i genitori siano impossibilitati a trattenere i figli presso di sé per l'intero arco della giornata.

- **Cura di animali non detenuti presso la propria abitazione:** ad esclusione dei territori comunali soggetti a completo *lockdown* in virtù di apposito provvedimento regionale in relazione ai quali tale spostamento deve considerarsi comunque non consentito, l'allontanamento temporaneo dalla propria abitazione, anche verso Comune differente, potrebbe considerarsi legittimo unicamente per far fronte alle esigenze connesse alla salute e alla sopravvivenza degli animali laddove nessun altro



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Napoli*

(volontario, responsabile della struttura, professionista veterinario) possa farvi più agevolmente fronte.

- **Attività motorie all'aperto:** alla luce di quanto espressamente stabilito dal chiarimento n. 6 all'ord. Reg. Campania del 13 marzo 2020 n. 15 (la cui efficacia è stata ulteriormente prorogata dalle ordinanze n. 23 del 25 marzo 2020 e n. 32 del 14 aprile 2020) deve ritenersi esclusa la possibilità di svolgere attività sportiva, ludica o ricreativa in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

- **Recupero di congiunti in arrivo presso stazioni ferroviarie e aereoportuali:** ferme restando le prescrizioni in ordine agli obblighi di comunicazione ed isolamento fiduciario di cui alle disposizioni regionali (cfr. ord. Reg. Campania 22/3/2020 n. 20) può ritenersi consentito ad un convivente, per motivo di assoluta urgenza, di spostarsi per raggiungere un proprio congiunto al luogo di arrivo in Regione e riportarlo presso la propria abitazione, con l'osservanza del distanziamento sociale e con l'uso di dispositivi di protezione individuale.

- **Recupero di beni presso altra abitazione:** posta l'efficacia eccezionalmente derogatoria delle prescrizioni emergenziali, non si ritiene che possano rientrare nelle situazioni di assoluta necessità ed urgenza esigenze non immediatamente riconducibili alla salvaguardia del benessere degli individui e dei loro bisogni primari quali, a titolo esemplificativo, il recupero di oggetti personali (libri, appunti, vestiti, elettrodomestici, personal computer, tablet) presso altra abitazione, sia essa sita nel medesimo Comune ovvero in Comune diverso da quello di residenza.

## **2. Attività commerciali e imprese**

Il d.P.C.M. del 10 aprile 2020, collocandosi lungo la disciplina già prevista dai decreti presidenziali dell'8 marzo, del 9 marzo, dell'11 marzo e del 22 marzo uu.ss., sancisce la generalizzata sospensione delle attività commerciali e produttive fatta eccezione per quelle espressamente contemplate agli All. 1,2,3 del medesimo decreto.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Napoli*

In proposito, si evidenzia nuovamente che, in ambito regionale, il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati risulta consentito unicamente alle giornate di martedì e venerdì in una fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 14:00, e che a partire dal 27 aprile p.v. non saranno più soggette a sospensione le attività inerenti il commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria e il commercio al dettaglio di libri, con possibilità di apertura quotidiana esclusivamente dalle ore 8:00 alle ore 14:00.

Avuto riguardo alle segnalazioni e alle richieste di chiarimenti pervenute a questo Ufficio si significa quanto segue:

- **Spostamenti per raggiungere un'attività soggetta a sospensione:** alla luce delle disposizioni introdotte dal citato d.P.C.M. 10 aprile 2020 (art.2, co.12) gli spostamenti per e dalle sedi delle aziende la cui attività è sospesa, sono consentiti previa comunicazione al Prefetto solo se funzionali allo svolgimento di attività connesse alla vigilanza, alla manutenzione, alla gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione, e per eventuali urgenze sopravvenute, negli stretti limiti temporali necessari per farvi fronte.

- **Commercio al dettaglio di prodotti diversi da quelli di prima necessità via telefono, radio, televisione, internet:** alla stregua di quanto previsto dall'All. 1 del d.P.C.M. 10 aprile 2020 si ritiene consentita l'attività di commercio di qualsiasi prodotto effettuata *online* ovvero mediante altri canali telematici, posta altresì l'inclusione nei codici ATECO non sottoposti a sospensione dei servizi postali, vettori e corrieri, fermi gli obblighi in materia di rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie relative alla protezione individuale. Tuttavia, con riferimento al territorio regionale e secondo quanto disposto con ord. Reg. Campania del 28 marzo 2020 n. 25 (ed i relativi chiarimenti n. 15 e 16) si considera esclusa la possibilità di vendita a distanza, con consegna a domicilio, di alimenti freschi, non preconfezionati e destinati al consumo immediato prodotti in laboratori di rosticcerie, pasticcerie e bar.

- **Vendita al dettaglio di piante, fiori e semi:** il d.P.C.M. 10 aprile 2020, ammette espressamente la produzione, vendita e commercializzazione di prodotti



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Napoli*

agricoli, per cui non dovrebbero ritenersi sospese le attività di vendita al dettaglio di prodotti florovivaistici (semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc.), in ogni caso organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore.

- **Consegna di cibo da asporto:** alla luce delle disposizioni previste dall'Ordinanza del presidente della Regione Campania del 22 aprile 2020, n. 37, a partire dal 27 aprile p.v. è consentita la consegna a domicilio dei prodotti da asporto resi da servizi di ristorazione con prenotazione effettuata a mezzo telefono o internet, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e nel rispetto delle prescrizioni in tal senso previste dalla medesima ordinanza, secondo le seguenti limitazioni orarie: i servizi di bar e pasticcerie sono limitati alla fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 14:00; i servizi di pub, pizzerie, ristoranti, gastronomie e gelaterie sono limitati alla fascia oraria compresa tra le ore 16:00 e le ore 22:00.

- **Vendita al dettaglio, presso attività non soggette a sospensione, di prodotti diversi da quelli essenziali:** la vendita al pubblico di prodotti diversi da quelli considerati di prima necessità non può ritenersi consentita, con conseguente rimozione da scaffali, vetrine, espositori di generi merceologici non essenziali.

Si segnala altresì che, in merito alla possibilità per le panetterie e i forni, di effettuare, oltre la produzione di pane, prodotti biscottati e derivati, anche la produzione e successiva vendita di prodotti dolciari e salati di diverso tipo, questo Ufficio ha provveduto a sottoporre la questione, in data 19 marzo 2020, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, restando, allo stato, in attesa di un riscontro.

- **Attività di trasloco:** nel ritenersi astrattamente consentita l'attività di trasloco eseguita professionalmente da ditte e società a ciò preposte, recanti Codice ATECO 49.42.00, questo Ufficio ha sottoposto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un quesito *ad hoc*, addì 24 marzo 2020, per ottenere chiarimenti in ordine alla effettiva



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Napoli*

possibilità di consentire una simile movimentazione di cose e persone nell'attuale contesto emergenziale.

La presente viene indirizzata anche ai Sindaci affinché le medesime indicazioni siano comunicate ai Comandi delle Polizie Municipali.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL..

IL PREFETTO  
(*Marco Valentini*)